

Pratica:

**Piano Urbanistico Attuativo
area produttiva**

Oggetto:

AMBITO ASP_AN1.8: via Lughese

Città:

Imola (BO)

Frazione:

-

Via e civico

Via Patarini - via Lughese

Committenti:

PAVIRANI s.r.l.

ZINI ELIO s.r.l.

Progettista:

Arch. Francesco Remondini

Orientamento planimetrico:



Revisioni:

nr.	data	oggetto
0	01/12/2021	Prima emissione
1		
2		
3		
4		
5		

Oggetto della tavola:

**Estratto strumenti
urbanistici sovraordinati**

Data **01/12/2021**

Scala

Elaborato nr.

1.a

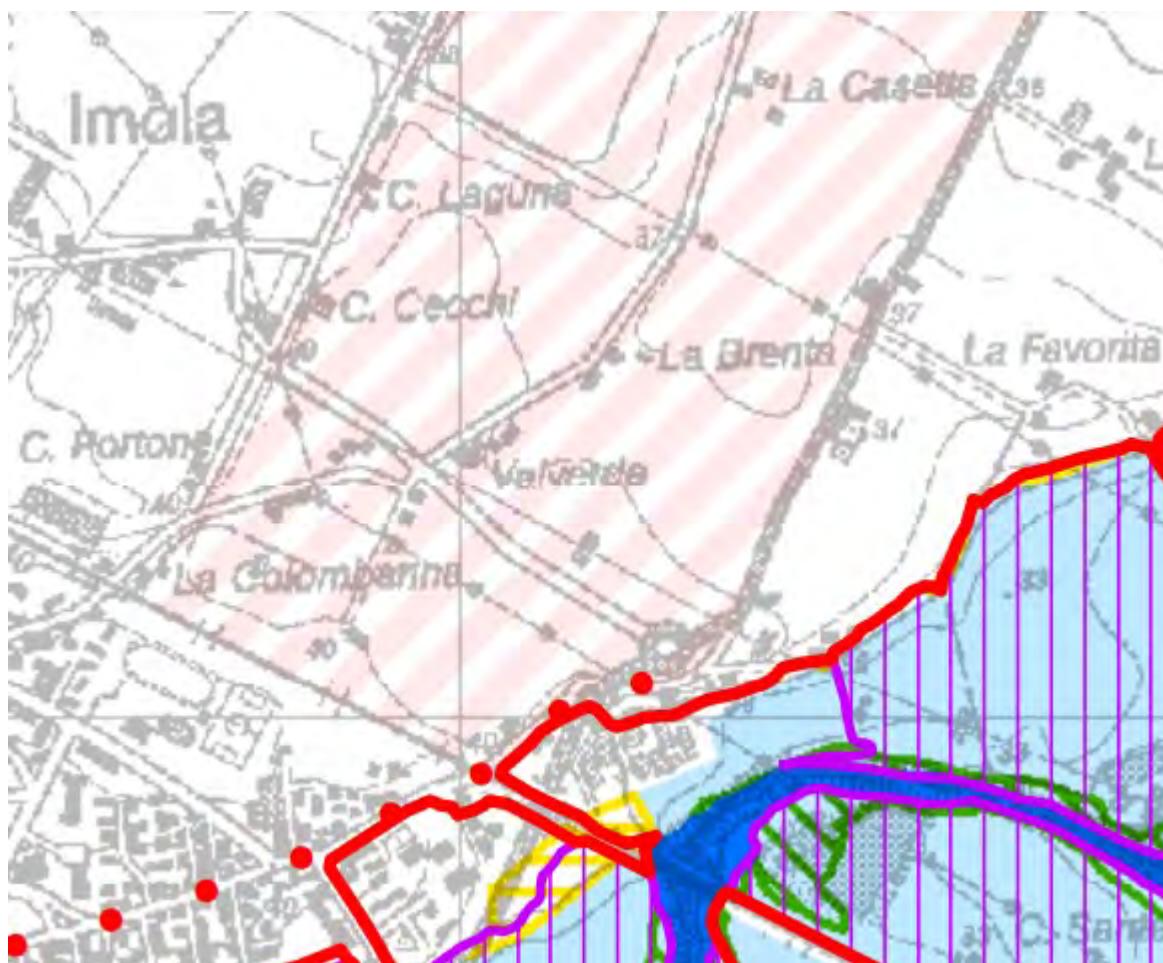
Rif. archivio

prog. nr **682 - 17_PUA ASP_AN1.8 - ZINI-PAVIRANI**

profilo stampa nr - plan. nr

PTCP

Tav.1 IV– Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali



Risorse storiche e archeologiche

-  ⁿ Complessi archeologici (art. 8.2a)
-  ⁿ Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b)
-  ⁿ Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c)
-  Zone di tutela della struttura centuriata (art. 8.2d1)
-  Zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2d2)
-  Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e)
-  Centri storici (art. 8.3)
-  Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3)
-  Aree interessate da partecipanze e consorzi utilisti (art. 8.4)
-  Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4)
-  Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5)
-  Principali canali storici (art. 8.5)
-  ⁿ Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)

RIFERIMENTO NORME TECNICHE PTCP

1. PAG 170 – ART. 8.2 D2

d2) zone di tutela di elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia diffusi, della centuriazione.

2. PAG 173 –

7.(P) **Disciplina di tutela delle aree ed elementi della centuriazione.** Le aree ricadenti nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 fanno parte di norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo 11, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

- nelle zone di tutela della struttura centuriata di cui alla lettera d1) del punto 2 è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui al punto 1 del presente articolo; tali elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti ecologiche di cui al Titolo 3. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati originari e degli antichi incroci;

3. PAG 174 -175

ALLEGATE DI SEGUITO

- ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, in conformità all'art. A-9 della L.R. 20/2000 ovvero alle corrispondenti precedenti disposizioni della L.R. 47/78, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

8.(P) ***Interventi ammissibili.*** Nell'ambito delle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, e fermo restando che ogni intervento incidente il sottosuolo, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali, di strutture per l'allevamento zootecnico in forma non intensiva e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;
- c) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- f) ogni intervento edilizio all'interno:
 - del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti

urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni degli artt. 21 o 37 del PTPR;

- g) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data di adozione delle presenti norme;
- h) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data di adozione delle presenti norme, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate dal PTPR alle disposizioni dell'art. 21. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei piani regolatori con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 21 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione per l'attuazione nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

Le opere di cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali di cui alla lettera b) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

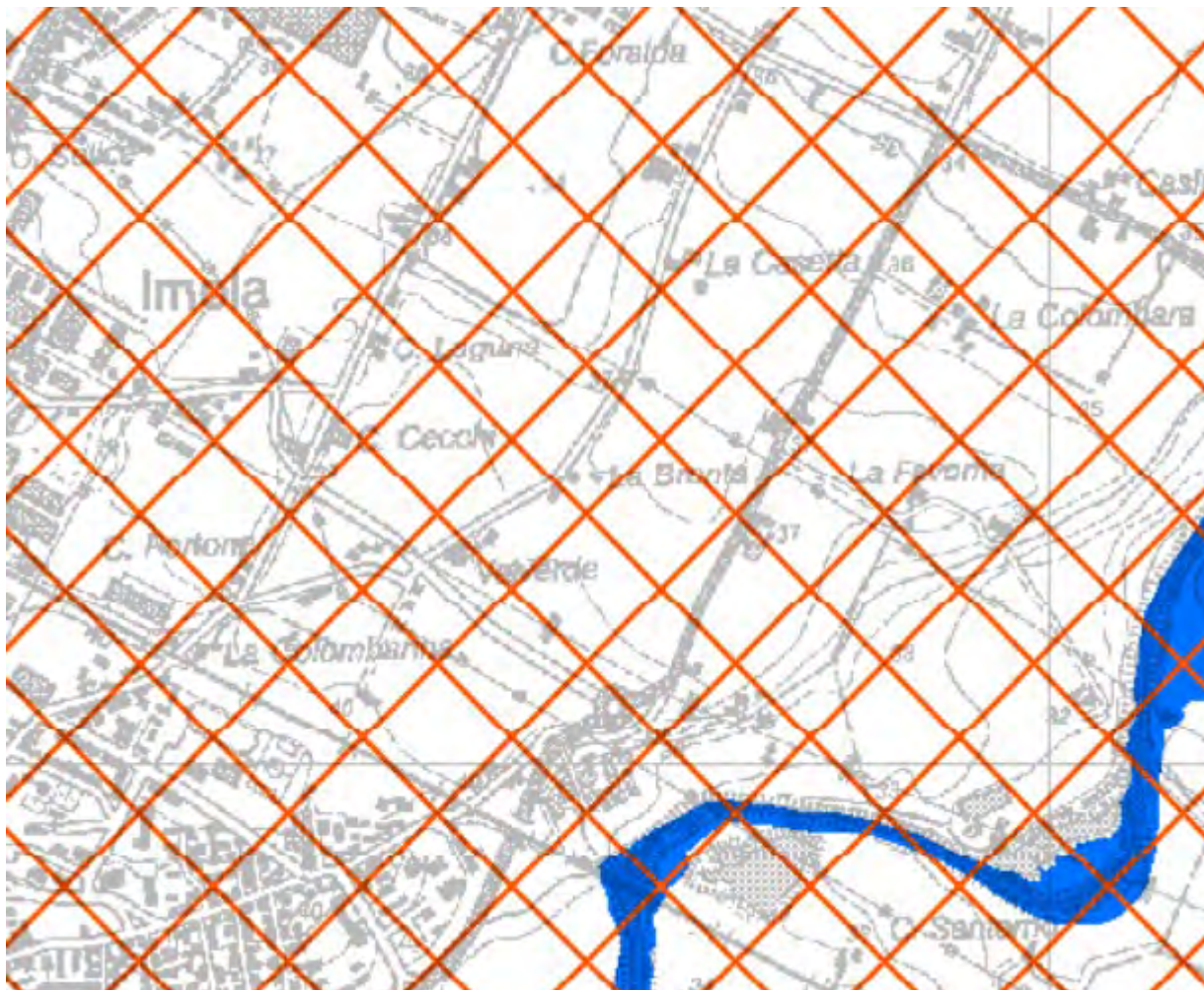
8.bis(l) In merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011.

9.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 del presente articolo, sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

qualora siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si dimostri che gli interventi:

TAV.2 IV– RISCOIO DA FRANA, ASSETTO DEI VERSANTI E GESTIONE ACQUE METEORICHE



Gestione delle acque meteoriche



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (art.4.8)



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A (art.4.8)

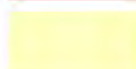


Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B (art.4.8)

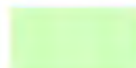
Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche:



U.I.E. non idonee ad usi urbanistici (art.6.9)

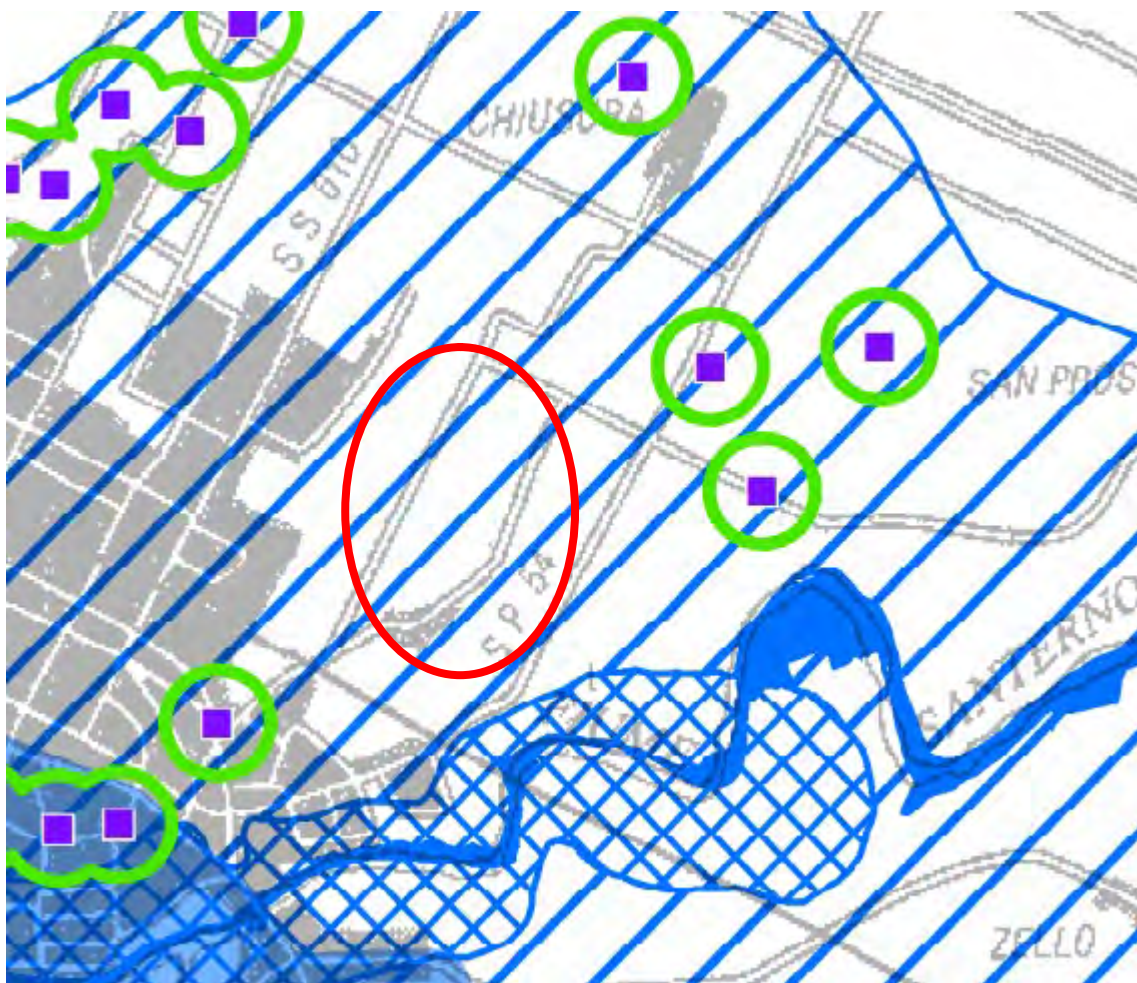


U.I.E. da sottoporre a verifica (art.6.9)



U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici (art.6.9)

TAV. 2B SUD – TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE



Legenda

Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt. 5.2 e 5.3), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1° comma dell'art.28 del PTPR

-  Aree di ricarica tipo A
-  Aree di ricarica tipo B
-  Aree di ricarica tipo C
-  Aree di ricarica tipo D

NORME PTVP

1. ART 5.2 PAG 98

- Aree di ricarica di tipo B (di cui all'art. 5.3 punto 3)

aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

2. ART 5.3

Pag 103 –PERMEABILITA'

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

E rimanda all'articolo delle norme PTCP art 4.8 pt. 6 – Pag 94

6. (P) Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

DI SEGUITO ALLEGATO PAGINE

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:
- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:
- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;

TAV. 2C –FOGLIO I – RISCHIO SISMICO CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI



- D - Fascia soggetta ad amplificazione e potenziali cedimenti differenziali
- FP - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
- F - Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
- QP - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
- Q - Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
- P50 - Area potenzialmente instabile per scarpate con acclività > 50°
- L1 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale presenza di terreni predisponenti la liquefazione
- L2 - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione
- G - Area potenzialmente instabile per presenza di cavità sotterranee
- R - Aree incoerenti/incerte per caratteristiche litologiche e morfologiche
- C - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti
- AP - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche
- A - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche

TAV.3- FOGLIO SUD –ASSETTO EVOLUTIVO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE RETI AMBIENTI



ALI E PER LE RETI DELLA MOBILITA'

Legenda

UNITA' DI PAESAGGIO (artt. 3.1 e 3.2):



1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese
7. Collina bolognese
8. Collina imolese
9. Montagna media occidentale
10. Montagna media orientale
11. Montagna media imolese
12. Montagna della dorsale appenninica
13. Alto crinale dell'appennino bolognese

— Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale (art. 12.12)

RIFERIMENTO NORME PTCP

1. Unità di paesaggio art. 3.1 pag 41

- 4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:

Sistema di pianura:

1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese

2. Sistema di pianura art 3.2

Pag 42-43 allegate

3. Viabilità art 12.12 - Allegate

Sistema montano

- 9. Montagna media occidentale
- 10. Montagna media orientale
- 11. Montagna media imolese

Sistema dei crinali

- 12. Montagna della dorsale appenninica
- 13. Alto crinale bolognese

Nell'Allegato A alle presenti norme è riportata la descrizione degli elementi caratterizzanti ciascuna Unità dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo.

- 5.(l) **Strumenti attuativi.** La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano:
- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di paesaggio confinanti;
 - Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche nell'ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi specifici "obiettivi di qualità paesaggistica" in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

Art. 3.2 - Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

- 1.(l) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata nell'Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e quelle dell'equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo.

Nell'ambito del perseguimento delle finalità sopra citate, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, "obiettivi di qualità paesaggistica" volti a promuovere "politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi. A tal fine l'ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati".

- 2.(D) I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle UdP e, conseguentemente, articularne ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni individuate nella tav. 3 del PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP. Le modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché coordinate con quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia.

Nel PSC, in relazione alle specificità territoriali, possono essere individuate Unità di paesaggio di rango comunale nell'ambito dei criteri previsti dal presente piano, mediante approfondimenti e specificazioni delle Unità di paesaggio di rango provinciale.

- 3.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti:

4.(I) **Sistema di pianura**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Compensare l'artificializzazione connessa agli usi agricoli, riqualificare l'assetto paesaggistico ed ecologico del territorio rurale, riqualificare gli assetti ambientali altamente impoveriti attraverso il mantenimento, il miglioramento e la ricostituzione degli habitat naturali e semi-naturali propri dell'agro-ecosistema, contrastando l'impoverimento della diversità biologica;
- Migliorare le generali condizioni di sicurezza idraulica e idrologica, affrontando e risolvendo la problematica della fragilità idrogeologica della pianura e delle aree di conoide per giungere alla definizione di aree inidonee ad edificazioni estese, o a talune attività a rischio di inquinamento delle falde, ovvero alla definizione di adeguate misure di mitigazione e compensazione cui condizionare eventuali usi insediativi rischiosi.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Restaurare l'edilizia storica di pregio conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione, preservando e valorizzando il contesto rurale storico circostante ad essa correlato, ove esistente, anche ai fini della qualificazione dell'offerta di servizi culturali;
- Salvaguardare e valorizzare ai fini della riqualificazione territoriale la trama insediativa storica e la memoria degli ordinamenti idrografici, attuando una

verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici del territorio;

- Incentivare, prioritariamente negli ambiti agricoli di valore paesaggistico, il recupero di tali valori attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l'esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, etc.), e una gestione attenta delle nuove funzioni ammissibili nel riuso del patrimonio edilizio esistente, nei termini di cui all'art. 11.6;
 - Favorire la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa del territorio rurale quali la viabilità pedonale-ciclabile, attrezzature per funzioni sportivo-ricreative e per attività di servizio collegate a tali forme di fruizione;
 - Promuovere produzioni agricole innovative che contemperino la qualità del prodotto con l'esigenza di minore impatto ambientale, nonché usi agricoli produttivi attenti anche alla qualità del paesaggio, che contribuiscano alla realizzazione coordinata delle reti ecologiche di livello locale di cui al Titolo 3 della presente norme mantenendo e potenziando gli elementi caratterizzanti il paesaggio rurale e le aree di valenza ecologica esistenti o programmate e contrastando l'impoverimento della diversità biologica;
 - Incentivare le iniziative private di forestazione e relativo vivaismo;
 - Incentivare l'introduzione da parte dei privati nei progetti edilizi di interventi di soluzioni di bioarchitettura, nonché l'adesione a protocolli volontari di qualità edilizia.
- 5.(l) Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale appartenenti al Sistema di pianura, la cui descrizione è contenuta nell'allegato A delle presenti norme, sono i seguenti.

6.(l) ***UdP n.1 - Pianura delle bonifiche***

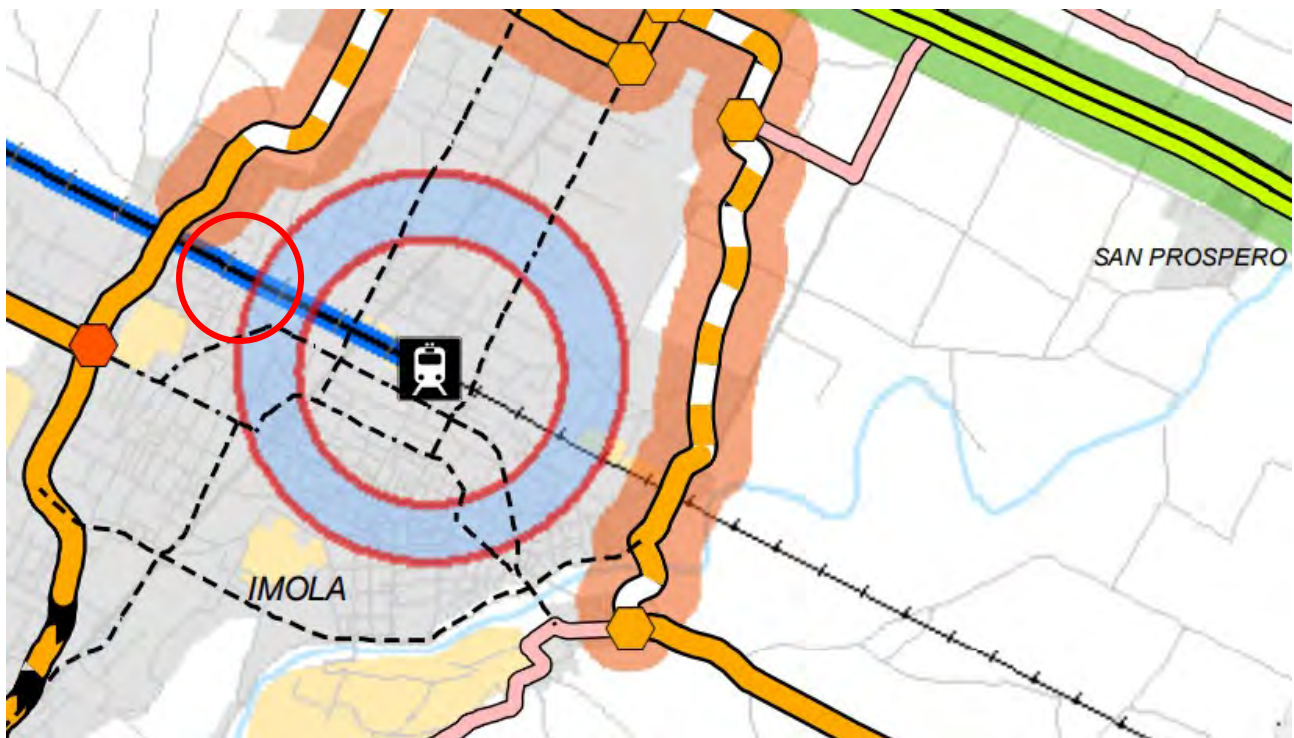
Gli obiettivi prioritari specifici da perseguire in questo ambito sono:

- Potenziare la vocazione naturalistico-ambientale che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio e qualificarla al fine di strutturare un sistema di offerta ricreativa e di turismo culturale che promuova lo sviluppo socio-economico sostenibile dell'area;
- Organizzare sistemi di offerta di fruizione naturalistico ricreativa e turistica leggera di questo territorio, correlati con le funzioni urbane.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Favorire i processi di rinaturalizzazione già in atto, incentivando e valorizzando le potenzialità insite nella rete ecologica esistente attraverso il suo completamento, per interconnettere elementi quali i SIC, le zone umide e altre aree di valenza naturalistica e facilitando le modalità di accesso e fruizione alle parti ritenute suscettibili di attenzione turistica (anche a tal fine valorizzando le infrastrutture ferroviarie esistenti – Ferrovia Veneta);

TAV.4a –ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’



ASPETTO STRATEGICO FUNZIONALE DELLE RETE VIARIA

-  Principali svincoli viari di progetto (art. 12.12)
-  Rete di base di interesse regionale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
-  Rete di base di interesse regionale: tratti in corso di realizzazione (art. 12.12)
-  Rete di base di interesse regionale: tratti da realizzare in nuova sede (art. 12.12)
-  Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
-  Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale: tratti da realizzare (art. 12.12)
-  Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale: tratti esistenti o da potenziare in sede (art. 12.12)
-  Opere strategiche prioritarie (art. 12.15)
-  Centri Urbani

RIFERIMENTO NORME PTCP - Allegate

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l'idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidentalità dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

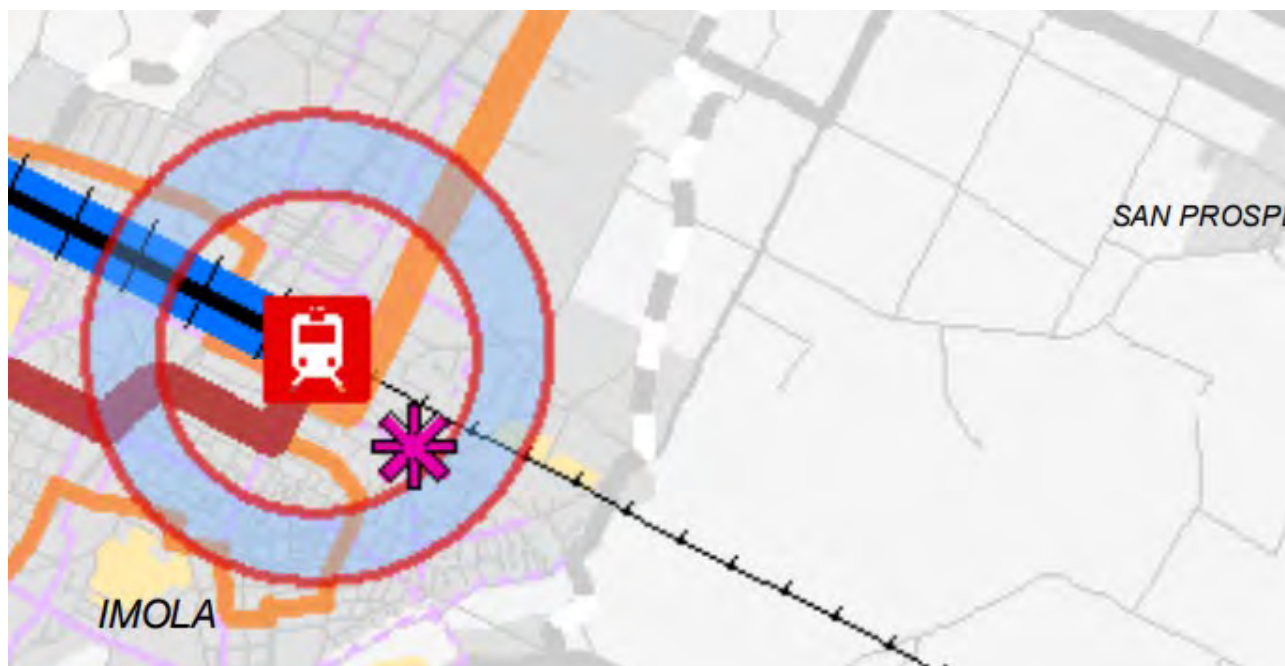
- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lugheze" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

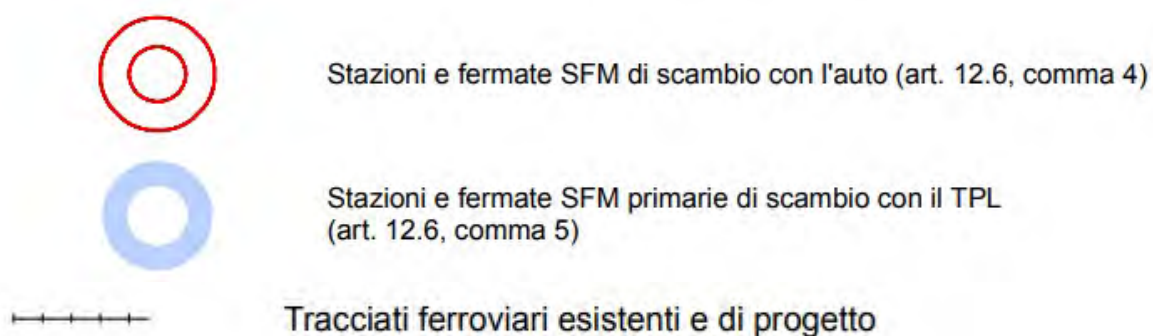
- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Riveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A del PMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

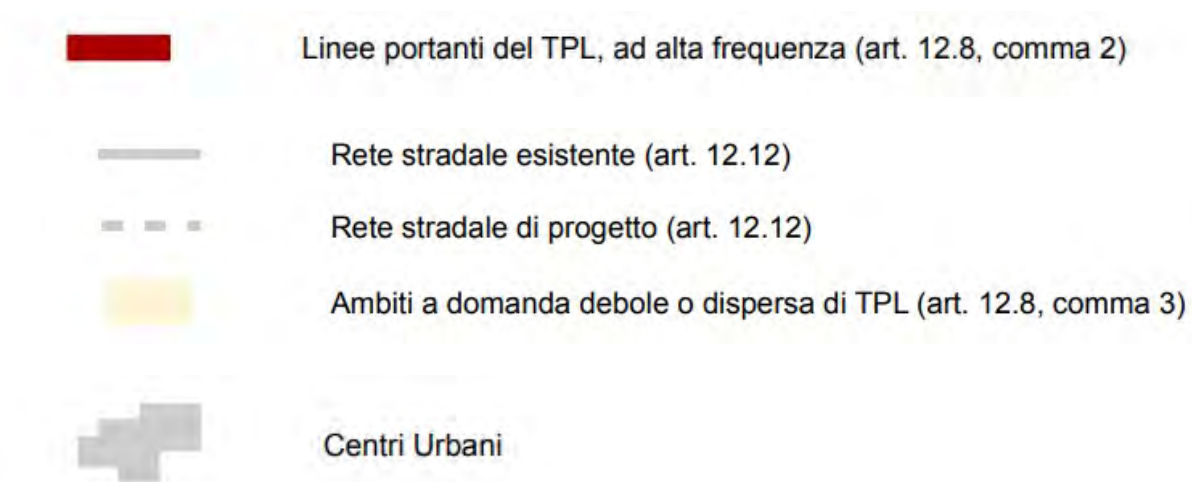
TAV. 4b - ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA MOBILITA' COLLETTIVA



ASSETTO STRATEGICO FUNZIONALE DELLA RETE FERROVIARIA



ASSETTO FUNZIONALE DEL TPL



RIFERIMENTO NORME PTCP - Allegate

- le attività devono essere sottoposte ad uno Studio di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà stabilire l'idoneità o la non idoneità all'insediamento e le eventuali condizioni di fattibilità.
- 5.(I) Lo Studio di Sostenibilità ambientale e territoriale dovrà considerare:
- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico attuali e di previsione;
 - le caratteristiche specifiche dell'attività, ovvero una valutazione dell'entità del traffico pesante generato in termini di Matrice O/D degli spostamenti attuali e di previsione;
 - il livello di incidentalità dell'area al fine di verificare la presenza di criticità e punti neri sulla rete che potrebbero acuirsi con un sovraccarico di mezzi pesanti;
 - la compatibilità con le funzioni circostanti, ovvero la compatibilità del traffico pesante generato dai flussi di merci con le funzioni attraversate, e in particolare con gli insediamenti residenziali;
 - la composizione della flotta veicolare dell'attività insediata intesa come tipo dei mezzi e loro distribuzione oraria durante la giornata tipo;
 - la valutazione specifica in caso di trasporto materiale tossico o nocivo.
- 6.(I) La localizzazione di funzioni di logistica di livello regionale e territoriale locale, di medio-piccole dimensioni che occupano una SFF (superficie fondiaria funzionale del lotto) complessiva non superiore a 10.000 mq, potranno essere localizzate negli ambiti produttivi sovracomunali individuati dalla tav.3 del PTCP.

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

- 1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
 - b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale"; essi sono i seguenti:
 - Tangenziale di Bologna, comprensiva dei tratti da liberalizzare delle attuali autostrade A13, A14, A1 e complanare alla A14 fino a Ponte Rizzoli;

- Nuova Bazzanese;
 - collegamento 'Nuova Bazzanese' - casello autostradale di Crespellano;
 - Asse San Giovanni – casello autostradale di Crespellano (SP2-SP27)
 - Asse 'Trasversale di Pianura' (SP3) da S. Giovanni in Persiceto a Medicina;
 - Asse 'Nuova S. Carlo' (SP19) dalla 'Trasversale di Pianura' al casello autostradale di Castel S. Pietro;
 - Asse 'Lungosavena' dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale;
 - Asse 'Nuova Galliera' (SP4) dalla 'Trasversale di Pianura' alla Tangenziale di Bologna;
- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale"); La rete di base regionale comprende i seguenti collegamenti:
- Asse 'Porrettana' (SS64) dal confine con la Toscana all'innesto con la Tangenziale di Bologna a Casalecchio, compreso tratto ex A1 dal nuovo casello di Sasso Marconi all'innesto con la variante alla SS64;
 - Asse "Futa" (SP65) dall'innesto con la Lungosavena al confine provinciale;
 - Asse 'Selice Montanara' (SP610) dal confine con la Toscana alla provincia di Ferrara;
 - Asse San Giovanni-Cento-Cispadana (SP255) da S. Giovanni in P. all'autostrada Cispadana;
 - Asse Zenzalino (SP6) dalla San Vitale, nuovo casello autostradale di Budrio alla SS16;
 - Asse Via Emilia levante-ponente lungo l'itinerario storico;
 - Asse Via Emilia circonvallazione est-ovest di Imola e nuovo ponte sul Santerno;
 - Asse San Vitale (SP 253) da Medicina al confine con Ravenna;
 - Asse San Giovanni-Nonantola (SP255 R) da S. Giovanni in Persiceto al confine con Modena e circonvallazione ovest di S. Giovanni (SP83);
 - Asse "Persicetana" da S. Giovanni in P. a Crevalcore (SP 568) e prosecuzione verso Carpi;

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semi-conurbata dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);
- Asse "Galliera" (SP4) dalla 'Trasversale di pianura' all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Ferrarese" (SS64) dalla "Trasversale di Pianura" all'autostrada 'Cispadana';
- Asse "Padullese" (SP18) dalla 'Persicetana' a Pieve di Cento;
- Asse "Persicetana" (SP568) dalla Tangenziale di Bologna a S. Giovanni in Persiceto;
- Asse 'Intermedia di Pianura' dalla Persicetana alla 'Lungosavena';
- Asse 'S. Vitale' (SP253 R) dalla 'Lungosavena' alla 'nuova S. Carlo';
- Asse Bassa Bolognese da Castello D'Argile (SP42) alla nuova bretella di collegamento dalla circonvallazione di San Giorgio al futuro casello autostradale di Bentivoglio (variante a sud dell'attuale SP44), fino a Minerbio (SP44);
- SP5 'S. Donato' dalla 'Trasversale di pianura' a Baricella;
- SP26 'del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla 'Persicetana';
- Variante alla SP48 dalla San Vitale a Ponte Rizzoli
- SP324 da Silla al confine con la provincia di Modena;

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

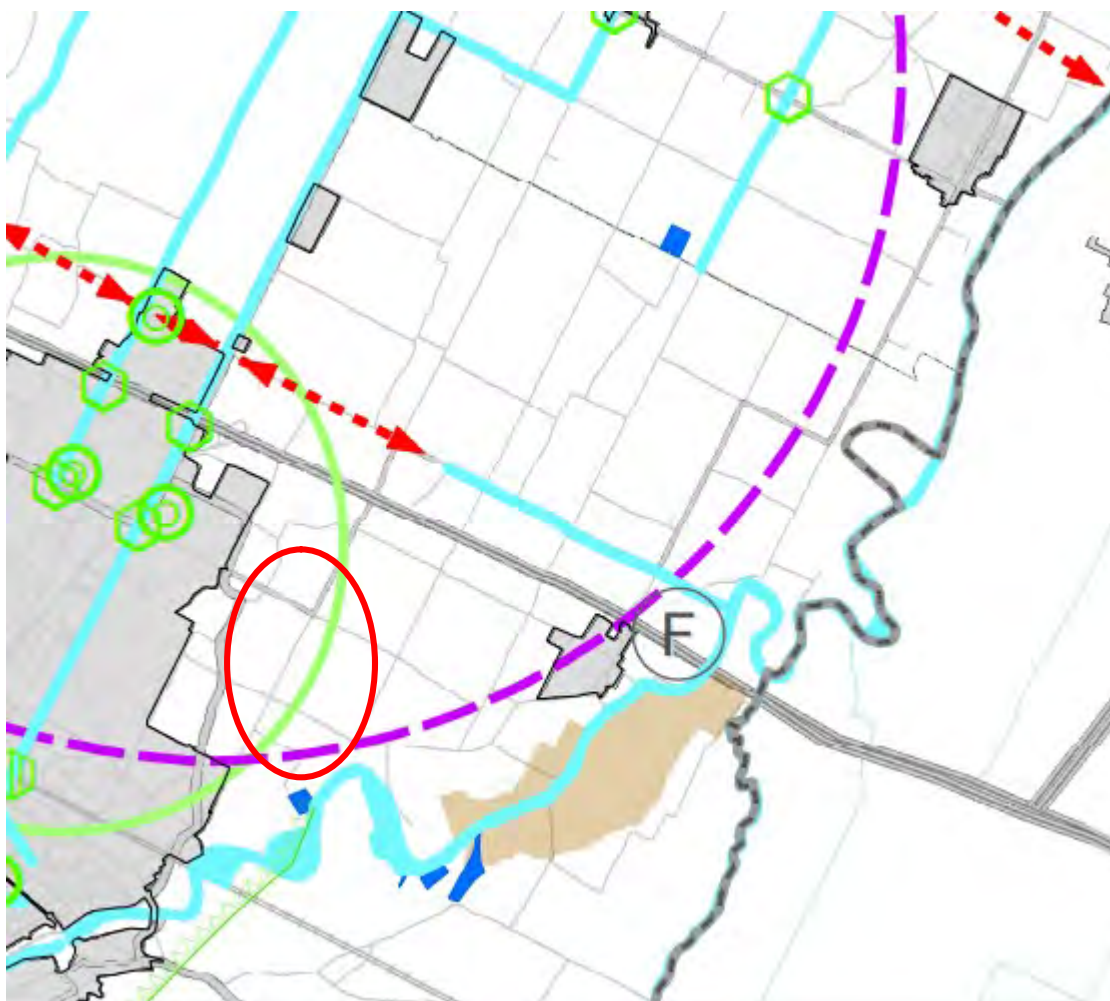
- SP1 dalla Persicetana a S. Matteo della Decima;
- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

- SP7 'Valle dell'Idice' e SP28 "Croce dell'Idice" dalla San Vitale al confine con la Toscana;
- SP14 "Valsanterno" da Imola a Borgo Tossignano;
- SP19 "Nuova San Carlo" e SP21 'Valle del Sillaro' dal casello di Castel S. Pietro al confine con la Toscana;
- SP22 da Loiano a S. Benedetto del Querceto;
- SP24 di Grizzana;
- SP25 da Vergato alla SP623 ;
- SP26 'Valle del Lavino' dalla 'Nuova Bazzanese' alla SP25;
- SP27 da Savigno alla 'Nuova Bazzanese';
- SP28 da Castenaso alla Tangenziale di Bologna (svincolo Colunga);
- SP29 da Medicina a Molinella e al confine provinciale verso la 'Cispadana';
- SP30 'Trentola' dalla Via Emilia alla SP 'S. Vitale';
- SP31 e 51 da Ponte Rizzoli a Castel Guelfo e da qui alla SP 'Selice Montanara';
- SP33 "Casolana" da Fontanelice al confine provinciale;
- SP34 "Gesso" da Fontanelice a Sassoleone;
- SP35 "Sassonerò"
- SP 37-SP58 da Sasso Marconi a Pianoro;
- SP 38 da Monzuno a Rioveggio;
- SP40 "Passo Zanchetta-Porretta Terme"
- SP41 dalla tangenziale di San Giovanni a Castelfranco Emilia;
- SP45 via Saliceto;
- SP53 dalla SP 'Selice' a Mordano;
- SP54 "Lughese" da Imola a Mordano e da qui al confine provinciale
- SP59 dalla SP325 a Loiano;
- SP60 "San Benedetto Val di Sambro"
- SP62 da Riola a Camugnano a Castiglione dei Pepoli;
- SS64 "Ferrarese" dalla Trasversale di Pianura all'Intermedia;
- SP70 'Valle del Torrente Ghiaie';
- SP73 "Stanco"

- SP75 da Calderino alla SP27;
 - SP81 "Campeggio"
 - SP325 'Val di Setta' dal casello di Sasso Marconi al confine con la Toscana;
 - SP623 'del Passo Brasa';
 - Asse Fondovalle Savena;
 - Nuovo collegamento dalla SP19 alla tangenziale ovest di Imola;
- 2.(I) Il PMP contiene nella tav. 4 A indicazioni riguardanti possibili interventi di rifunzionalizzazione dell'attuale tracciato dell'autostrada A1FI nel tratto compreso fra il nuovo casello di Riveggio e quello di Badia Nuova. Tali interventi dovranno essere finalizzati al miglioramento dell'accessibilità del territorio montano dei residenti e dei potenziali fruitori. Per quanto riguarda il progetto della variante di valico ed il sistema di rifunzionalizzazione delle tratte in dismissione dell'attuale tracciato si demanda al progetto esecutivo di Società autostrade, mentre possibili nuove funzioni sia dell'attuale tracciato che nell'ipotesi di utilizzo di quelli dismessi rimangono subordinati ad approfondimenti attraverso studi di fattibilità che ne valuti la fattibilità tecnico-economico-finanziaria.
- 3.(D) Tutte le altre strade non individuate nella tav. 4A del PMP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo comunale, fermo restando che fra esse sono comprese anche le restanti strade di proprietà dell'Amministrazione provinciale non individuate; tali strade restano di proprietà della Provincia fino a diversa specifica determinazione.
- 4.(D) Nella tav. 4A del PMP sono individuati:
- i caselli autostradali esistenti;
 - i caselli autostradali di progetto;
 - i fondamentali nodi di interconnessione della viabilità provinciale.
- Nel Comune di Bentivoglio è inoltre individuata l'ipotesi di un eventuale nuovo casello da realizzarsi nel lungo periodo, per il quale si richiede venga redatto un apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare soluzioni meno impattanti rispetto al territorio.
- Si individua nel Comune di San Benedetto Val di Sambro l'ipotesi di un nuovo casello, da sottoporre a Studio di Fattibilità, da realizzarsi nel lungo periodo sull'attuale tracciato della A1 MI-FI finalizzato al miglioramento dell'accessibilità al territorio circostante.
- 5.(D) La gerarchia della rete viaria individuata al primo punto ha efficacia ai fini degli standard di riferimento per la progettazione e delle fasce di rispetto stradale di cui al successivo art. 12.13.

- 6.(D) L'assetto strategico della rete viaria come individuato nella tav. 4A ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al punto 1, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. 4A, fra tronchi da consolidare o potenziare nella loro sede attuale e tronchi da realizzare in nuova sede. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede di progettazione, fermo restando il rango funzionale.
- 7.(I) Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:
- **Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione**, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGU o del PTVE,
 - **Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL**, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.
- 8.(D) Nella tavola 4 A è stata indicata un'ipotesi di percorso viario relativo alla nuova SP253 "San Vitale" nel tratto compreso fra Medicina e il confine provinciale, per il quale si dovrà valutare congiuntamente alla Provincia di Ravenna ed all'Associazione Bassa Romagna la definizione del tracciato, con particolare riferimento al tratto stradale prossimo al confine fra le due Province" .
- 9.(I) La variante al PTCP denominata PMP, individua fra le strade di cui al punto 1, dei collegamenti stradali intervallivi esistenti su cui acquisire un ordine di priorità maggiore nella programmazione degli investimenti/manutenzione sulla rete stradale provinciale da parte della Provincia stessa, al fine di migliorare l'accessibilità del territorio montano.
- I collegamenti intervallivi individuati sono:
- collegamento "Sasso Marconi - Pianoro" (SP 37, SP 58)
 - collegamento "Castel d'Aiano - Fontanelice "(SP 22, SP 24, SP 25, SP 33, SP 34, SP 35, SP 38, SP 59)
 - collegamento "Riola - Monghidoro" (SP 60, SP 73, SP 81)
 - collegamento "Vidiciatico - Pian del Voglio/Roncobilaccio" (SP 40, SP 62).

TAV.5 SUD- RETI ECOLOGICHE



1. RETE ECOLOGICA DI LIVELLO PROVINCIALE



Area di potenziamento della rete ecologica (art. 3.5)

2. INTERFERENZE FRA RETE ECOLOGICA ED ASSETTOINSEDIATIVO DEL PTCP ART. 3.5



Interferenze con aree urbanizzate e aree pianificate

3. PROGETTO DI TUTELA RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ASTE FLUVIALI ART. 4.7



Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola

— Confini comunali adeguati alle leggi regionali n.9 e 22 del 2004



Sistema insediativo (Tit. 9 e 10)

RIFERIMENTO NORME PTCP

1. ART 3.5
PAG 59-60-61-62 – ALLEGATE
2. ART 4.7
PAG 90-91 ALLEGATE

- l) Promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio.
 - 2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.
- Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

- 1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.
- 2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.
- 3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.
- 4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.
- 5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.
- 6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e

finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

- 7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.
- 8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.
- 9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.
- 10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
- 11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.16, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.
- 12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.
- 13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

- 14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.
- 15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, l'obiettivo di lungo periodo è quello di promuovere la realizzazione di nuovi nodi. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di sviluppare azioni di riqualificazione e potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua esistenti e di ricreare comunque una maggiore connessione tra gli elementi del reticolo, utilizzando in particolare gli elementi residui della centuriazione.
- 16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovra-comunale e dei poli funzionali, di cui al Titolo 9, devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la struttura della rete ecologica di livello provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. A tale fine, nell'elaborazione di tali accordi, relativamente alla zona interessata dall'intervento e ad un adeguato intorno, dovrà essere predisposta un'analisi ecologica secondo quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. In tali casi la realizzazione della rete ecologica dovrà considerarsi come prestazione richiesta al programma degli interventi e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l'ambito di nuovo insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.
- 18.(D) Nelle zone umide di cui alla tav. 1 è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- 19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello

provinciale; queste situazioni devono essere affrontate in sede di PSC o di elaborazione di specifici progetti di cui al precedente punto 7 anche attraverso l'applicazione dei contenuti delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

Art. 3.6 - La rete ecologica di livello locale

1.(D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, individuano la rete ecologica locale sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

2.(D) Nell'elaborare il progetto della rete ecologica di livello locale i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

- a) I Nodi ecologici complessi, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono eventualmente essere modificati al fine di escluderne le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale; le aree escluse saranno comunque da individuare come Zone di rispetto dei nodi ecologici. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.
- b) I Nodi ecologici semplici, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono essere modificati a condizione che tali modifiche vengano compensate con la creazione di altri elementi areali di valore naturale o semi-naturale, e che venga garantita la funzionalità della rete.
- c) I Comuni provvedono all'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici; relativamente alle Zone di rispetto dei nodi complessi gli

di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

- c) Sui manufatti e fabbricati esistenti all'interno delle "aree di localizzazione interventi" sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, opere di manutenzione, opere imposte dalle normative vigenti, opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.
- 4.(D) Ove necessario, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino provvede con proprio atto a determinare le norme da applicare alle aree oggetto di interventi strutturali in relazione alle caratteristiche costruttive e gestionali degli stessi ed in coerenza con gli obiettivi del piano.
- 5.(D) Per le "aree di localizzazione degli interventi" i Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche.
- 6.(D) Con riguardo alle "aree di potenziale localizzazione degli interventi" le amministrazioni comunali adeguano i loro strumenti urbanistici con scelte congruenti con l'eventuale utilizzo di tali aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali.

Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 19 del PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 nonché l'art. 32 del PTPR)

- 1.(I) Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai precedenti articoli 4.2, 4.3 e 4.4 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento fra le quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette e aree finalizzate alla pubblica fruizione.
- 2.(I) In particolare il PTCP indica l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative, nonché dove possono assumere la valenza di elementi funzionali della rete ecologica di cui al Titolo 3.
- 3.(I) Una prima individuazione di massima delle aste fluviali da interessare prioritariamente con progetti di tutela, recupero e valorizzazione comprende le seguenti:
 - il Fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto Valle Santa;

- il Fiume Reno e il Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta;
- il Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice;
- il Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio;
- il Torrente Sillaro nel tratto di Castel S. Pietro;
- il Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola;
- il Torrente Sellustra;
- il Torrente Samoggia.

Si richiamano inoltre i tratti dei torrenti Setta e Sambro interessati da interventi di valorizzazione correlati alla realizzazione della Variante di valico.

- 4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.
- 5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

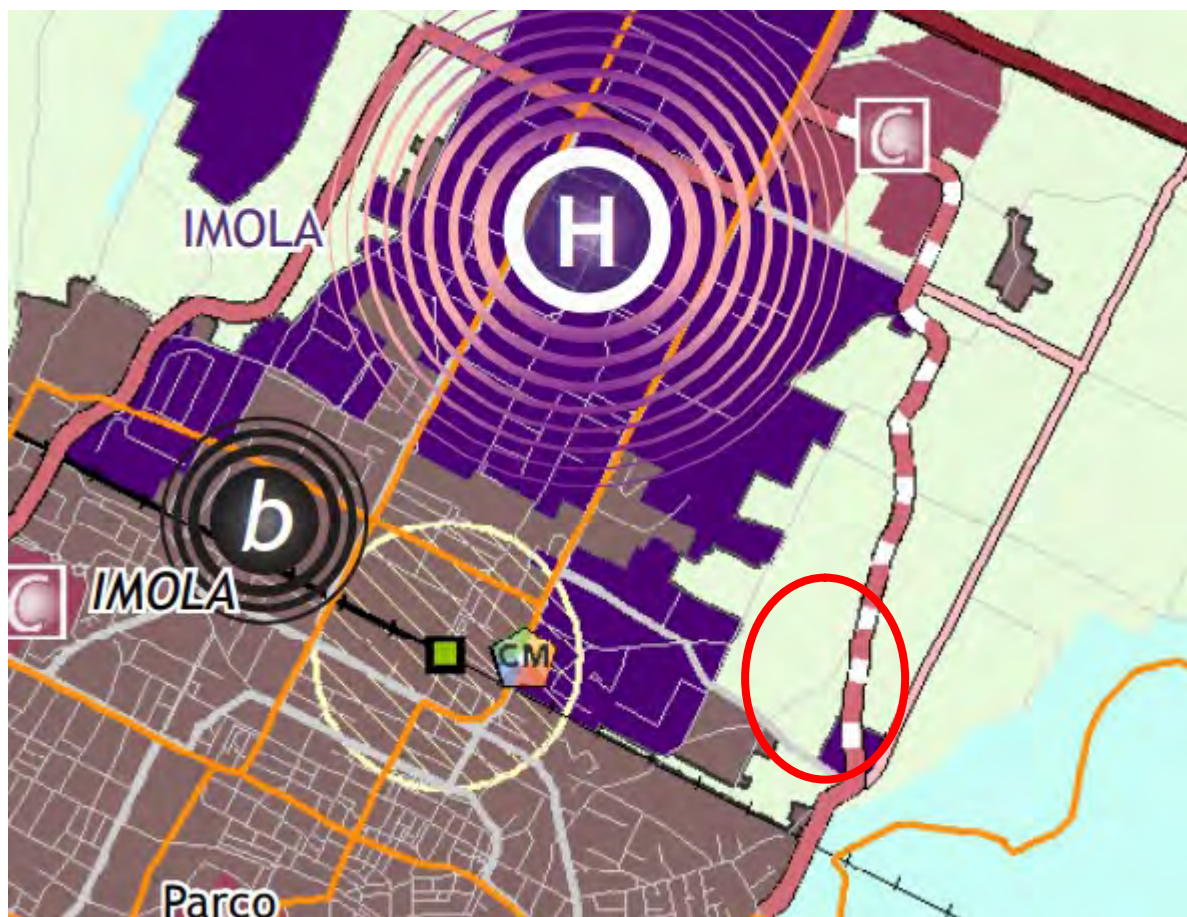
Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:
- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure

PTM

Tav.1 SUD – Carta della struttura



TERRITORIO RURALE

-  Ecosistema agricolo
-  Ecosistema forestale, boschivo e arbustivo
-  Ecosistema delle acque ferme e correnti
-  Aree protette

-  Poli metropolitani a marcata caratterizzazione commerciale (Art. 44)

NODI E RETI

Ambiti produttivi (Art. 42)



Hub metropolitani

RETE VIARIA

-  Interventi di nuova realizzazione e riqualificazione

così da assicurare che le nuove urbanizzazioni non determinino impatti negativi sui predetti elementi e/o manufatti, oltre che sul relativo contesto, né interferenze visive.

11. (P) Le aree protette rappresentate nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo comprendono i Parchi, le Riserve naturali regionali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, i Siti natura 2000 (SIC/ZSC - Siti di Importanza Comunitaria o Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale per l'Avifauna) e le Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE). Nelle predette aree si applicano le previsioni del corrispondente piano territoriale o piano di gestione così come vigente.
12. (P) L'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di *energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica* è contenuta nella DAL 51/2011, con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia elettrica da biomasse provenienti da attività agricola, concorrendo così a integrare il reddito in ambito agricolo, e contemporaneamente di salvaguardare aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio. L'ampliamento e nuovi impianti sono subordinati a PRA (dGR 623/2019). L'individuazione delle aree idonee agli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della *fonte energetica solare fotovoltaica* è contenuta nella DAL 28/2010.
13. (P) Ferma restando l'applicazione delle discipline normative settoriali, qualsiasi intervento non connesso con l'attività agricola, anche di piccola dimensione (aree di servizio, impianti di trattamento o stoccaggio dei rifiuti e impianti per la produzione di energia non rientranti fra quelli indicati al comma 12) deve essere realizzato in piena contiguità con il territorio urbanizzato.
14. (P) Agli interventi e alle trasformazioni relative agli ecosistemi naturali e agricoli si applicano gli ulteriori indirizzi e prescrizioni del PTM in merito a:
 - a) rischio sismico;
 - b) tutela dei versanti e rischio idrogeologico;
 - c) rischio idraulico;
 - d) attività estrattive;
 - e) rifiuti;
 - f) energia;
 - g) tutela delle acque sotterranee (Allegato 1 delle presenti Norme);
 - h) Percorsi ciclabili e itinerari escursionistici, come disciplinati all'art. 4.6
15. (P) Nelle aree interessate da *interventi strutturali*, intesi come interventi comportanti opere o modifiche morfologiche dei terreni previste dal PSAI e finalizzate alla conformazione di un assetto idraulico che assicuri la riduzione della pericolosità idraulica e idrogeologica, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso PSAI.

Art. 1.2 – Ecosistemi agricoli

Definizione, individuazione e funzioni

1. (I) Gli **ecosistemi agricoli** comprendono i terreni interessati da colture agricole, i terreni con coperture erbacee e i terreni temporaneamente incolti, fornendo i seguenti servizi ecosistemici essenziali:
 - a) *servizi di supporto alla vita*, in particolare attraverso: la conservazione delle funzioni del suolo; la produzione di biomassa; lo stoccaggio, la filtrazione e la trasformazione di nutrienti e acqua; la fornitura di materie prime; lo stoccaggio di carbonio; la sussistenza dell'ambiente fisico e culturale per le attività umane e come sede del patrimonio geologico e archeologico; il mantenimento della biodiversità agricola;
 - b) *servizi di approvvigionamento*, in particolare attraverso la produzione alimentare;

- c) *servizi culturali*, in particolare attraverso l'attrattività connessa alle identità dei luoghi, sia per la produzione enogastronomica sia per la formazione dei paesaggi agrari.

Obiettivi generali

- 2. (I) Nel rispetto del regime delle competenze del PTM in riferimento alla disciplina del territorio rurale, in recepimento della disciplina normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente e in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il PTM assume i seguenti obiettivi preordinati ad assicurare i servizi ecosistemici essenziali forniti dagli **ecosistemi agricoli**:
 - a) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee da fenomeni di degrado, quali erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e smottamenti indotti da attività antropiche e/o processi naturali;
 - b) la protezione della risorsa "suolo" e delle acque sotterranee dal consumo indotto da fenomeni di impermeabilizzazione connessi alle urbanizzazioni e/o alla dispersione insediativa, dando concreta attuazione all'obiettivo della riduzione del consumo di suolo;
 - c) la protezione dei caratteri identitari dei diversi territori, degli ambiti di valore naturalistico e degli aspetti costituenti testimonianza delle diverse culture agricole;
 - d) l'implementazione della sicurezza alimentare, attraverso la promozione di una economia agricola coerente con i caratteri del tessuto socio-economico delle diverse realtà locali, della competitività e della multifunzionalità nonché in grado di rapportarsi ai cambiamenti climatici e alla relativa incidenza sulla produzione agricola e sulla salvaguardia della catena alimentare.
- 3. (I) Il PTM persegue gli obiettivi di cui al precedente comma 2 attraverso:
 - a) strategie urbanistiche con cui sono definite le condizioni per il tramite delle quali l'esercizio dell'attività agricola concorre alla soddisfazione delle finalità di conservazione delle risorse ambientali, limitando di conseguenza gli usi non agricoli ammissibili in territorio rurale, tutti comunque sempre subordinati al rispetto della duplice e cumulativa condizione di determinare un ridotto consumo di suolo e di non interferire con i caratteri di vulnerabilità ambientale e con le correlative situazioni di rischio;
 - b) regole edilizie mirate a rispondere alle esigenze delle aziende agricole situate all'interno dei centri aziendali, senza al contempo indurre fenomeni di dispersione insediativa;
 - c) regolamentazione delle altre attività così come legittimamente esistenti, nel rispetto dei limiti preordinati a ridurre la dispersione insediativa e a salvaguardare le risorse ambientali e la produzione agricola.

Disposizioni inerenti agli edifici non aventi valore storico-artistico o testimoniale

- 4. (I) L'individuazione degli edifici che presentano un particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, e la definizione della relativa disciplina spettano al PUG nel rispetto dell'art. 36 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dei contenuti del PUMS relativamente agli interventi di recupero nel territorio rurale. In particolare, gli interventi di riuso relativi a detti edifici, comportanti un incremento del numero di alloggi superiore a due, sono ammissibili esclusivamente:
 - a) se riguardano edifici di grandi dimensioni, quali palazzi e ville storiche, e comunque con il limite di due alloggi per piano;
 - b) se compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche storiche sia riferite al singolo edificio, sia riferite all'assetto complessivo delle corti o del nucleo storico rurale;

- c) se sussiste la dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità, secondo quanto previsto al successivo comma 8.

4bis (P) Per gli edifici esistenti non aventi valore storico artistico o storico testimoniale, valgono le disposizioni dei commi successivi, riguardanti i mutamenti dell'uso e gli interventi ammessi.

5. (P) Per gli **edifici non connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 380/2001, oltre alla conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM, sono ammessi i seguenti usi:

- a) negli edifici **con originaria funzione abitativa**, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per l'insediamento di funzioni complementari alla residenza, quali studi professionali *et similia*, artigianato di servizio alla persona, attività ricettive, esercizi pubblici, attività culturali e ricreative, residenza rurale, agriturismo, foresteria per lavoratori stagionali di aziende agricole, in quest'ultimo caso solamente nell'ecosistema agricolo della pianura. E' ammessa la conservazione dell'uso residenziale, con possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
- b) negli **edifici di tipologia specifica**, quali edifici religiosi, edifici per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o per servizi di uso pubblico, nonché edifici per attività ricreative, è ammessa esclusivamente la conservazione degli usi in essere alla data di entrata in vigore del PTM;
- c) negli **edifici di tipologia produttiva**, quali artigianato di servizio e artigianato produttivo, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo, attività agrituristiche (nei limiti fissati dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009), ricovero animali non destinati all'alimentazione, ambulatori veterinari nonché per usi temporanei per attività culturali/di tempo libero ai sensi dell'art. 16 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
- d) negli edifici destinati al ricovero ed esercizio delle macchine agricole, nonché nelle serre industriali, sono ammessi mutamenti delle destinazioni d'uso per attività di servizio agricolo aziendale o interaziendale.
- e) negli **edifici esistenti adibiti ad attività di gestione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari** (quali *cantine sociali, caseifici e simili*) collegate all'economia agricola del territorio, ma non gestiti da aziende agricole, è ammesso esclusivamente il mantenimento dell'uso anche con limitate possibilità di ampliamento, fermo restando che deve essere in ogni caso dimostrata la sostenibilità dell'intervento, considerando in particolare l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai nuovi carichi attesi nonché l'inserimento paesaggistico.

6. (P) Negli **edifici connessi all'attività agricola in base allo stato legittimo** così come stabilito ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del D.P.R. n. 380/2001, nei casi di riuso, sono ammessi i seguenti usi:

- c) per gli **edifici con originaria funzione abitativa**, sono ammessi servizi accessori alla residenza, funzioni complementari alla residenza - quali studi professionali, laboratori artigianali *et similia* -, attività ricettive e pubblici esercizi. E' ammessa la conservazione dell'uso residenziale, ferma restando la possibilità di ivi realizzare al massimo due alloggi per edificio, ovvero di mantenere il numero di alloggi esistenti, e con l'obbligo di garantire un'adeguata proporzione fra SU e SA;
- d) per i **fabbricati agricoli produttivi** sono ammessi: servizi per attività agricole, quali ricovero di prodotti e strumenti agricoli, esercitate da soggetti non imprenditori agricoli; ricovero macchine di contoterzisti; ricovero animali non destinati all'alimentazione; ambulatori veterinari e servizi accessori alla residenza;
- e) per gli **edifici di uso promiscuo** (residenziale e per servizi agricoli), sono ammessi gli stessi usi consentiti alle lettere a) e b).

7. (P) In tutti gli edifici sono ammessi interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. Tali interventi sono soggetti alle seguenti limitazioni:
- a) gli interventi che comportano variazioni della sagoma devono generare un miglioramento sotto il profilo dell'inserimento nel contesto, essendo comunque preclusa la realizzazione di interventi che introducano alterazioni o che interferiscano visivamente con gli elementi di interesse storico individuati dal PUG;
 - b) gli interventi comportanti modificazioni dell'uso, ai sensi dei commi 5 e 6, sono subordinati all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La verifica è effettuata in base e ai sensi del comma 8.
 - c) Sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
8. (I) Il Quadro Conoscitivo del PUG contiene la ricognizione del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, la quantificazione di massima degli alloggi esistenti nonché la stima del numero di alloggi potenzialmente realizzabili attraverso interventi di riuso, anche in relazione all'esistenza delle dotazioni minime di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità, necessarie per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, in conformità all'art. 36, comma 5, lett. d), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017. La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale del PUG, sulla base di quanto contenuto nel relativo Quadro Conoscitivo, può stabilire ulteriori limitazioni al riuso ai fini residenziali rispetto a quelli definiti dal presente articolo delle norme del PTM, qualora l'incremento potenziale risulti non coerente con l'obiettivo del contrasto alla dispersione insediativa.
9. (P) Per gli edifici collabenti, crollati o demoliti sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, compresa la ricostruzione, purché sussistano elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare. Il PUG può comunque consentire la ricostruzione dei ruderi degli edifici di interesse storico.
10. (P) Il Quadro conoscitivo del PUG individua gli edifici non più funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi gli edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, per i quali, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera e), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
11. (P) Nelle aree protette così come individuate nella **Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo**, le disposizioni dei relativi piani settoriali e/o di gestione così come vigenti prevalgono su quelle del presente articolo, limitatamente agli aspetti trattati in detti piani.
12. Eliminato

Disposizioni inerenti agli interventi funzionali all'attività agricola

13. (I) In armonia con i principi di cui al precedente art. 1.1 della presente Parte Seconda delle norme del PTM e in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dall'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019, i PUG disciplinano gli interventi funzionali all'attività agricola nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo. In particolare, in riferimento alle differenti tipologie di edifici di cui ai successivi seguenti, i PUG:

- a) articolano l'applicazione dell'Indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) in rapporto alle diverse funzioni ivi ammesse, secondo le esigenze specifiche del territorio, senza superare l'Uf massimo previsto nel presente articolo nonché le soglie dimensionali per gli interventi da assoggettare a PRA, potendo comunque individuare soglie inferiori rispetto a quelle indicate al successivo comma 15;
 - b) specificano i requisiti riguardanti i parametri edilizi e la sistemazione delle aree pertinenziali in funzione della qualità edilizia, ambientale e paesaggistica dell'insediamento rurale in rapporto al contesto in cui è inserito.
14. (P) In riferimento agli **edifici con originaria funzione abitativa** o di uso promiscuo per l'imprenditore agricolo e i relativi familiari:
- a) è confermata la Superficie Utile (SU) residenziale sussistente in azienda;
 - b) in caso di SU residenziale inferiore a 200 mq, è consentito l'aumento fino alla concorrenza della detta soglia, attraverso interventi di qualificazione edilizia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - c) in difetto di SU residenziale, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini residenziali di parte dell'edificio di servizio agricolo di tipologia tradizionale, solamente a favore del giovane agricoltore (meno di 40 anni) e fino a un massimo di 100 mq di SU;
 - d) sono ammessi gli interventi indicati al comma 9;
 - e) relativamente agli edifici collabenti, crollati o demoliti, sono ammessi gli interventi indicati al precedente comma 7;
 - f) la SA è ricompresa all'interno degli edifici esistenti.
15. (P) In riferimento ai **fabbricati agricoli produttivi**:
- a) la realizzazione di un nuovo fabbricato è sempre subordinata a PRA nei casi indicati al punto 3.1.1 dell'Atto di coordinamento tecnico di cui alla delib. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623/2019;
 - b) negli edifici destinati alle funzioni di cui alla i) del comma 16, sono subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 400 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 200 mq;
 - c) negli edifici destinati alle funzioni di cui ai punti ii, iii, iv, v, vii, x, del comma 16, sono subordinati a PRA gli interventi di ampliamento all'esterno della sagoma con SU maggiore di 100 mq e la realizzazione di nuovo fabbricato con SU maggiore di 50 mq.
16. In riferimento ai **fabbricati agricoli produttivi** sono ammessi interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, funzionali all'attività agricola, nel rispetto delle seguenti limitazioni riferite alle tipologie di fabbricati. Gli indici sono da intendersi comprensivi delle superfici esistenti:
- i. **Fabbricati per la conservazione dei prodotti agricoli e fabbricati per la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento.**
- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
 - b) interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 100 mq di SU/ha di SAU. La costruzione del nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di

trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf, la SU di tali manufatti leggeri viene computata al 50%.

Fabbricati destinati all'allevamento e al ricovero degli animali (punti ii, iii)

ii. Allevamenti aziendali

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
- b) interventi di nuova costruzione, da intendersi come ampliamento all'esterno della sagoma o come realizzazione di un nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 110 mq di SU/ha di SAU. Nella SU sono ricompresi i manufatti per il ricovero di animali di consumo familiare nonché i manufatti per la custodia degli animali d'affezione. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso, fatte salve le distanze richieste dalle prescrizioni igienico sanitarie, ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

iii. Allevamenti non aziendali (intensivi)

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
- b) interventi di ampliamento dell'edificio per soddisfare l'obiettivo del benessere animale, senza aumento del carico di animali allevato e in conformità alle previsioni del Regolamento di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 15 dicembre 2017, n. 3.

Fabbricati destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (punti iv, v, vi)

iv. Edifici frigo per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, essiccatoi, strutture per la commercializzazione dei prodotti

- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
- b) interventi di *nuova costruzione*, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU della coltura specializzata. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. L'intervento di nuova costruzione può prevedere la costruzione di manufatti edilizi e/o l'installazione di manufatti leggeri, come tunnel agricoli, fissati al terreno e non comportanti opere di fondazione ed effetti duraturi di trasformazione del suolo. Ai fini dell'applicazione dell'Uf la SU per i manufatti leggeri è computata al 50%.

v. Cantine vinicole:

- a) interventi di *qualificazione edilizia* di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di *ristrutturazione urbanistica* di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
- b) interventi di *nuova costruzione*, da realizzarsi mediante ampliamento all'esterno della sagoma o realizzazione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 60 mq di SU/ha di SAU di vigneto. La costruzione di un nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha.

vi. Impianti per la produzione di energia elettrica da combustione diretta di biomasse: la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti è ammessa ed è sempre subordinata a PRA;

la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento degli impianti esistenti non è consentita nei siti considerati come non idonei in conformità alla delib. della Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011.

- vii. ***Fabbricati destinati alla protezione delle piante, come serre fisse aziendali (per colture vegetali correlate allo sfruttamento del terreno agricolo dell'azienda)***
- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 finalizzata alla riorganizzazione della corte colonica;
 - b) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi mediante ampliamento di fabbricato esistente o costruzione di nuovo fabbricato, con Uf non maggiore di 0,25 mq di SU/mq di SAU. La costruzione di nuovo fabbricato deve ricadere all'interno del centro aziendale o nelle immediate adiacenze dello stesso ed è consentita in aziende con SAU > 3 ha. È consentita l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti di aziende florovivaistiche entro il limite di 500 mq, qualora si svolga in strutture precarie e amovibili ai sensi dell'art. 28 della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2013.
- viii. ***Attività agrituristiche:*** realizzabili in edifici aziendali esistenti, nei limiti stabiliti dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 4/2009.
- ix. ***Foresterie per lavoratori stagionali e locali a uso ufficio dell'azienda agricola*** realizzabili in edifici aziendali esistenti attraverso interventi di *qualificazione edilizia* ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
- x. ***Fabbricati di servizio per apicoltura (nelle aziende apistiche disciplinate dalla legge regionale Emilia-Romagna 4 marzo 2019, n. 2 e dalla legge regionale Emilia-Romagna 24 dicembre 2004, n. 313):***
- a) interventi di qualificazione edilizia di cui all'art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017;
 - b) interventi di nuova costruzione, attraverso l'ampliamento del fabbricato esistente o la costruzione di nuovo fabbricato, con SU non maggiore di 70 mq/100 arnie con un numero minimo pari a quello necessario per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo.

Art. 1.3 - Ecosistema agricolo della montagna/collina

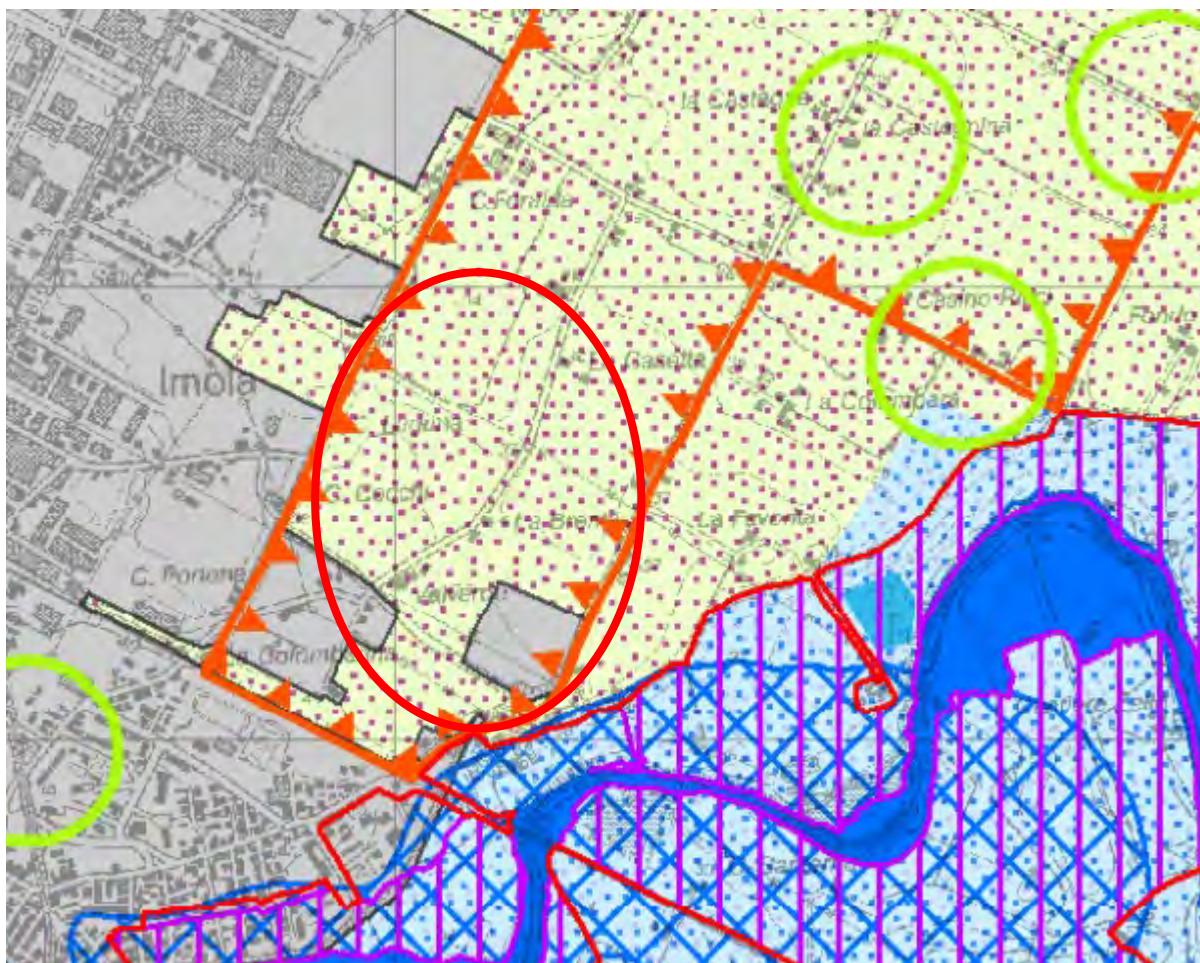
Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) Le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo si riferiscono all'ecosistema agricolo della montagna/collina così come individuato nella Carta degli ecosistemi. L'ecosistema agricolo della montagna/collina, che insieme agli altri ecosistemi - forestale e arbustivo - dà luogo al "*mosaico di paesaggi*" dell'Appennino bolognese, è costituito da aree agricole che, in relazione alle diversità dei suoli, delle altimetrie e delle morfologie, presentano una successione di assetti colturali che riguardano sia seminativi, vigneti e frutteti sia prati permanenti, praterie e pascoli. In questi contesti, la disciplina urbanistica ed edilizia si articola tenendo conto delle differenze indotte dalla presenza di significativi serbatoi di biodiversità, quali le *aree protette*, oggetto di tutele parallele e specifiche in conformità alle disposizioni normative vigenti di fonte statale e regionale e ai contenuti del PTPR e degli altri strumenti pianificatori, generali e/o settoriali, attuativi delle stesse, e dalla diversificazione fisiografica e idrogeologica tra i fondivalle e le aree montane/collinari intravallive.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni

2. (P) Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, **le nuove urbanizzazioni** sono assoggettate alle seguenti limitazioni:
 - a) non sono ammesse nelle *aree protette* e nelle *zone di tutela naturalistica* non incluse nelle aree protette;

Tav.2-FOGLIO IV – Carta Ecosistemi



Ecosistema Agricolo della pianura (Art. 16 e 18)

 Aree agricole della Pianura Alluvionale

Protezione acque sotterranee e superficiali

 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura

Elementi di Interesse storico archeologico e paesaggistico

 Zone di tutela di elementi della centuriazione

 Ecosistema urbano

Art. 1.4 - Ecosistema agricolo della pianura

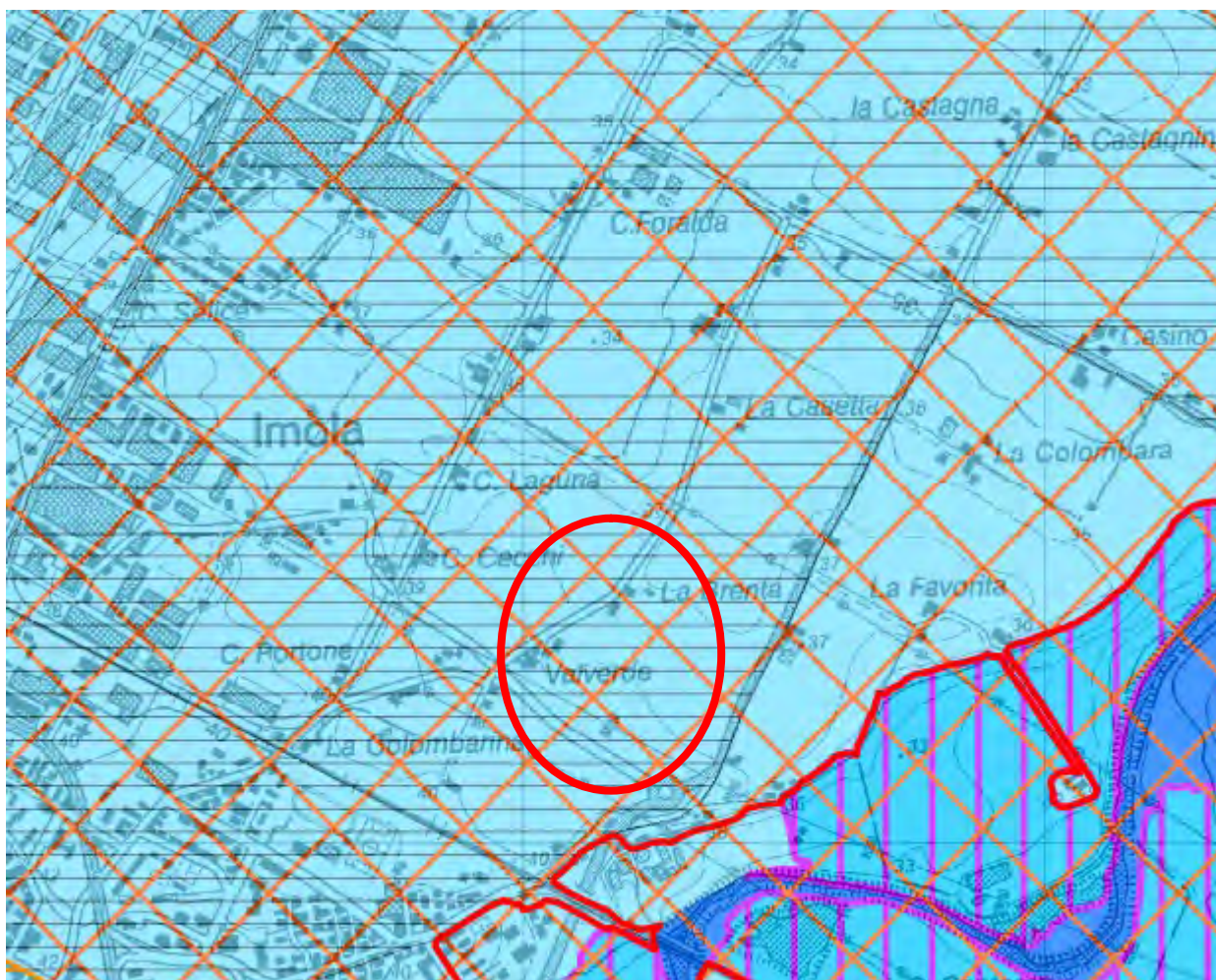
Definizione, individuazione e funzioni

1. (P) L'ecosistema agricolo della pianura è costituito dai territori della pianura alluvionale e della pianura delle bonifiche, in quanto aree agricole, storicamente e attualmente, alla base di una forte economia agricola che ha profondamente caratterizzato l'infrastrutturazione edilizia e alla quale si è rapportata l'infrastrutturazione idraulica, in un processo continuo di artificializzazione del reticolo. Le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'ecosistema comportano e determinano l'articolazione differenziata della disciplina urbanistica ed edilizia in relazione alle *aree agricole della pianura alluvionale* e alle *aree agricole delle bonifiche*.

Disposizioni inerenti alle nuove urbanizzazioni nelle aree agricole della pianura alluvionale

2. (P) Nel rispetto delle previsioni delle PTPR e di quanto stabilito al precedente comma 1, le nuove urbanizzazioni di cui al successivo art. 5.2 delle presenti norme del PTM non sono ammesse:
 - a) nelle aree protette, nelle zone di tutela naturalistica non incluse nelle aree protette e nelle zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
 - b) eliminato
 - c) nei *contesti di valore archeologico*, quali i Complessi archeologici e le Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, o di valore storico, quali le *zone di tutela della struttura centuriata*, i Complessi architettonici storici non urbani e le relative aree di pertinenza.
3. (P) Nel caso di centri abitati ubicati all'interno di *zone di tutela della struttura centuriata* nei quali risulti impossibile individuare alternative localizzative, un nuovo insediamento può essere realizzato purché attraverso una sistemazione del tessuto urbano coerente con la relativa organizzazione storica. Nella ValSAT accedente all'accordo operativo o ad altro strumento attuativo deve essere data specifica evidenza delle scelte insediative e distributive funzionali a mantenere e salvaguardare gli elementi a tal fine coinvolti.
4. (P) La realizzazione di nuovi insediamenti che interessino le aree di "*Concentrazione di materiali archeologici*" è subordinata all'effettuazione di sondaggi preliminari svolti unitamente al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
5. (P) Le nuove urbanizzazioni nelle *Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura* ubicate nella pianura alluvionale sono subordinate al mantenimento di una superficie permeabile non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'insediamento ricadente nell'area di ricarica, in caso di insediamenti produttivi, e non inferiore al 35%, in caso di insediamenti residenziali/terziari.
6. (P) Lungo la direttrice della Via Emilia i nuovi insediamenti non possono interessare gli spazi aperti che separano tra loro i centri abitati, in quanto la relativa salvaguardia concorre al perseguimento del più generale obiettivo di valorizzazione e qualificazione della medesima direttrice della Via Emilia in relazione al corrispondente carattere identitario per il territorio metropolitano.
7. (P) I nuovi insediamenti non possono interessare *varchi e discontinuità* individuati nella Carta delle reti ecologiche della fruizione e del turismo.
8. Eliminato

Tav.3 –FOGLIO IV- Carta Rischio Idraulico



Gestione delle acque meteoriche



Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura

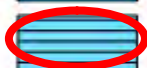
Scenari di pericolosità idraulica PGRA



Scenario P3 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)



Scenario P3 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)



Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale e dal Reticolo Secondario di Pianura (RP+RSP)



Scenario P2 derivato dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP)



Scenario P2 derivato dal Reticolo Naturale Principale (RP)



Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e Secondario (RP)

quanto prescritto dall'art. 6 del PSAI. In tali aree è pertanto vietata la costruzione di nuovi fabbricati, manufatti e infrastrutture, anche se finalizzati all'attività agricola nonché la ricostruzione di immobili distrutti.

12. (P) Nelle aree che non costituiscono "aree in dissesto" zona 1 del PSAI, ma comunque riconosciute come frana attiva dall'inventario del dissesto regionale, sono fatte salve dai predetti divieti le trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio urbanizzato, le previsioni dei piani urbanistici attuativi a cui accede una convenzione vigente alla data di entrata in vigore del PTM nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esterni al territorio urbanizzato che non comportino l'aumento della SU e del carico antropico.
13. (P) Nelle aree in frana attiva all'esterno del territorio urbanizzato è ammessa unicamente la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili. La progettazione e il dimensionamento degli interventi ammessi devono tenere conto anche degli esiti delle verifiche di stabilità del versante in condizioni sismiche come richieste all'art. 2.2.

Disciplina urbanistica ed edilizia delle aree in frana quiescente

14. (P) Alle aree comprese in frana "quiescente" si applicano tutte le disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino in relazione alle "aree da sottoporre a verifica", comprendenti i territori interessati da movimenti gravitativi il cui stato di attività e di pericolosità può essere definito solo attraverso specifiche indagini di monitoraggio, e in particolare quanto prescritto dall'art. 8 del PSAI. Fino alla eventuale adozione del provvedimento relativo alla perimetrazione e zonizzazione dell'area, le frane quiescenti sono da assoggettare alle specifiche disposizioni dettate dall'Autorità di Bacino per le "aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto".

Devono essere altresì effettuate le verifiche di stabilità in condizioni sismiche. La progettazione e il dimensionamento degli interventi ammessi dovranno tenere conto degli esiti di tali verifiche.

Disciplina urbanistica ed edilizia delle frane stabilizzate

15. (P) L'edificazione di qualsiasi entità su frane "stabilizzate" e le utilizzazioni agrarie nei terreni interessati da tali frane possono essere autorizzate esclusivamente sulla base di una relazione geologica che ne accerti la compatibilità, tenuto conto anche degli esiti delle verifiche di stabilità in condizioni sismiche, e definisca appositi piani di gestione, manutenzione e salvaguardia delle opere di stabilizzazione in essere (drenaggi, muri di sostegno, sistemi di captazione delle acque superficiali ecc...). Anche l'edificazione in aree stabili ma adiacenti a frane "stabilizzate" può essere autorizzata esclusivamente a fronte di una relazione geologica che accerti l'assenza di condizioni interferenti con le opere di stabilizzazione e stabilisca eventuali fasce di salvaguardia.

Art. 2.4 - Rischio idraulico

1. (I) Nel rispetto del regime delle competenze relativo alla gestione del **rischio idraulico**, così come rispettivamente spettanti all'Autorità di Bacino, alla Regione Emilia-Romagna, ai Consorzi di bonifica e ai Comuni, il PTM promuove e disciplina per il territorio di pianura la programmazione di approfondimenti locali, in particolare alla scala comunale o di Unione, in relazione alla pericolosità idraulica e alla riduzione della vulnerabilità degli elementi interferenti, in armonia con gli obiettivi del PGRA, allo scopo di far emergere le porzioni di territorio caratterizzate da criticità più eterogenee - sia di maggior complessità, sia di minore significato- rispetto agli scenari di pericolosità così come

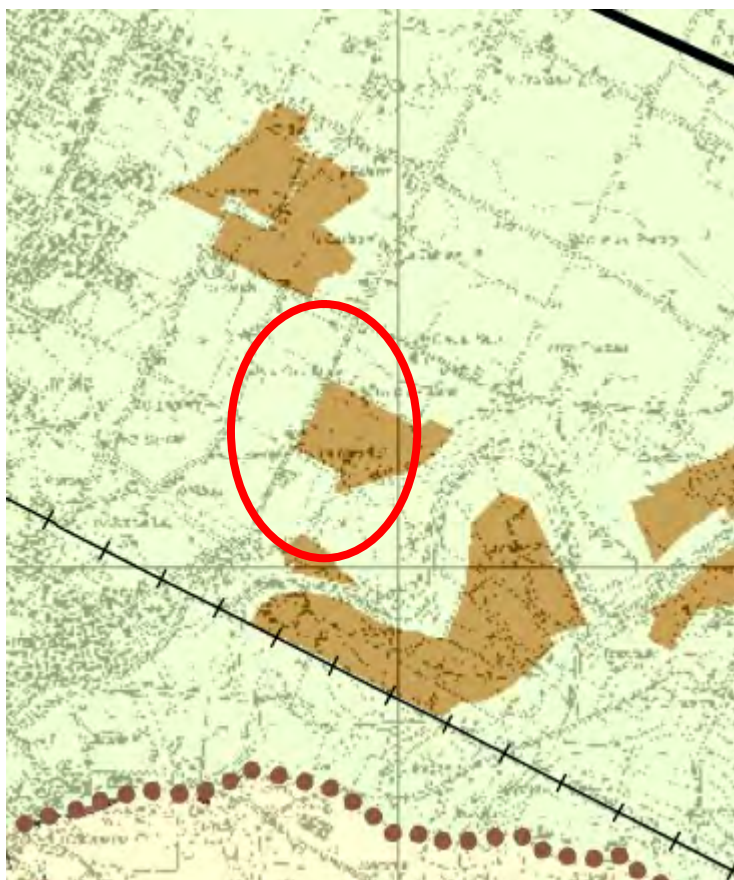
territorialmente delimitati nel PGRA. Gli approfondimenti di carattere idraulico richiesti dal PTM per la scala comunale non costituiscono modifica al PGRA, i cui contenuti di pericolosità e di rischio sono pienamente recepiti dal medesimo PTM, quale necessario riferimento per la pianificazione territoriale e urbanistica, oltre che per la progettazione degli interventi.

2. (I) Il quadro conoscitivo del PUG, sulla base dei contenuti del PGRA, deve contenere i seguenti approfondimenti che costituiscono riferimento necessario per i Comuni ai fini della costruzione della propria strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale:
 - a) rilievi del territorio comunale in grado di delimitare cartograficamente i settori con elementi morfologici naturali significativi (es. aree topograficamente depresse; alti morfologici) e idonei a condizionare un eventuale deflusso delle acque di allagamento. Tali rilievi possono anche derivare da dati topografici già disponibili (es. Banche Dati di Regione Emilia-Romagna) eventualmente integrati da studi specifici in relazione alle aree morfologicamente complesse;
 - b) rilievi del territorio comunale in grado di definire gli elementi morfologici “antropici” (es. arginature; rilevati stradali/ferroviari; ecc.) idonei a condizionare l'eventuale deflusso delle acque esondate, promuovendosi a tale fine anche l'individuazione e la rappresentazione cartografica dei possibili varchi di particolare rilievo.
 - c) studi idraulici locali, limitati a scoli e rii minori, da condurre sempre in stretto coordinamento con l'autorità idraulica competente e l'Autorità di bacino.
3. (I) Gli esiti dei precedenti rilievi possono consentire la ripartizione del territorio comunale in zone di rango inferiore rispetto alle delimitazioni del PGRA, ma comunque sempre nel pieno e integrale rispetto di tutto quanto previsto dal medesimo PGRA. Queste zone potranno essere dimensionate attraverso l'analisi degli elementi morfologici e antropici indicati in precedenza, individuando i settori di territorio adiacenti i cui limiti sono definiti tenendo conto delle discontinuità topografiche. Tale ripartizione potrà risultare più accurata in relazione alle parti di territorio caratterizzate da pericolosità più significativa così come indicato nelle tavole di PGRA in ordine agli scenari di pericolosità P2 e P3.
4. (I) I predetti approfondimenti idraulici costituiranno un aggiornamento del Quadro conoscitivo diagnostico del PTM che la Città metropolitana metterà a disposizione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.
5. (P) Ai fini della riduzione del pericolo di alluvioni, gli interventi edilizi diretti e/o convenzionati nell'ecosistema agricolo, in particolare nelle “conche morfologiche” e nelle zone a pericolosità “P3” e “P2” del PGRA, devono contenere specifiche indicazioni in merito al recupero e all'efficientamento del reticolo agricolo e in particolare alla conservazione, se esistenti, o alla realizzazione, se non presenti, di nuovi scoli di confine.
6. (I) Nelle relazioni idrauliche dei livelli attuativi del PUG, si dovrà tenere adeguatamente conto degli approfondimenti ivi elaborati nonché sviluppare valutazioni di compatibilità e di vulnerabilità degli elementi ivi parimenti esposti.
7. (I) A seguito degli approfondimenti svolti attraverso il PUG, qualora sia confermata una pericolosità P3 con chiare evidenze di criticità idraulica, il Comune promuove processi di delocalizzazione degli elementi ivi esposti, al fine di una effettiva riduzione del rischio derivante da alluvioni potenziali.

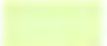
Art. 2.5 - Attività estrattive

1. (I) La pianificazione in materia di attività estrattive, relative ai materiali appartenenti sia alla prima sia alla seconda categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 s.m.i., purché in aree diverse dal demanio fluviale e lacuale nonché da quelle classificate “alvei” nella Carta degli ecosistemi,

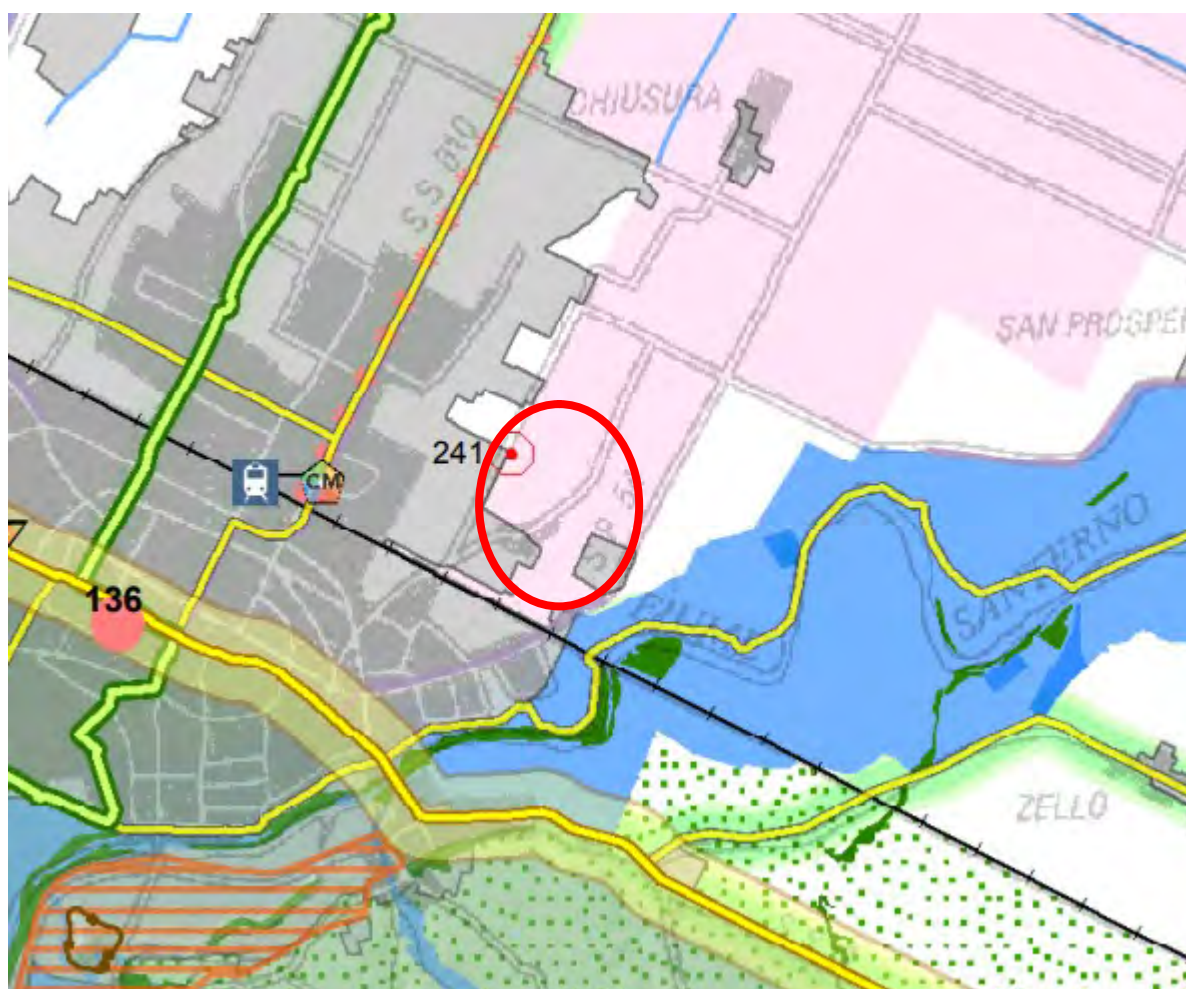
Tav.4 – FOGLIO 1 -Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali



Aree suscettibili di effetti locali

-  **B - Depositi di margine appenninico-padano**
Depositi prevalentemente grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose) di conoide alluvionale, di spessore $H > 5m$, sepolti (profondità $> 3m$ da p.c.) e depositi di interconoide.
-  **R - Zona di attenzione per accumuli di origine antropica**
Riempimenti di ex cave riempite, discariche, depositi di terre di scavo, terreni di riporto

Tav.5 – Carta reti



 Ecosistema Urbano

ORDITURA STORICA ART. 47

 Area della struttura centuriata/elementi della centuriazione